

(N. 634)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 settembre 1949 (V. Stampato N. 678)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 SETTEMBRE 1949

Nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 ed all'articolo 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, è abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita.

Art. 2.

I commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici devono tenere per ciascun magazzino, laboratorio o locale di vendita al pubblico, un apposito registro a fogli mobili progressivamente numerati e corredati del timbro a secco dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione. Tale registro deve essere conforme al modello allegato alla presente legge.

Su di esso devono essere annotati, nella parte del carico, tutti gli apparecchi radio-

riceventi e le scatole di montaggio introdotte, con l'indicazione per ciascuno della data di entrata, degli estremi della fattura o altro documento equivalente, nonché del nome o denominazione o ragione sociale ed indirizzo di chi ha ceduto l'apparecchio o la scatola di montaggio.

Nella parte dello scarico devono essere annotati tutti gli apparecchi radioriceventi e scatole di montaggio uscite a qualsiasi titolo, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti dei materiali predetti.

Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati sul registro a fogli mobili con tutte le annotazioni relative alle caratteristiche ed al numero di matricola dell'apparecchio e con tutte le indicazioni atte ad identificarne il proprietario.

L'uscita ed il rientro di apparecchi radioriceventi ceduti in prova a persone o enti non abbonati alle radioaudizioni deve esclusivamente risultare dall'emissione della speciale licenza prevista dagli articoli 15 e 16 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246.

I registri di cui al presente articolo sono forniti, previa vidimazione, dall'Ufficio Tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio.

La denominazione « scatola di montaggio » si riferisce a quei complessi di parti staccate necessarie e sufficienti alla costruzione di apparecchi radioriceventi secondo un determinato circuito.

Art. 3.

Le generalità degli acquirenti di apparecchi radio e di scatole di montaggio, come pure dei proprietari degli apparecchi ritirati per riparazioni, dovranno essere comprovate con l'esibizione di un documento d'identità. I dati relativi devono essere annotati nell'apposita colonna del registro a fogli mobili.

In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi o di scatole di montaggio per conto di terzi, il compratore, oltre alle proprie generalità, dovrà fornire gli analoghi dati della persona cui è destinato l'apparecchio o la scatola di montaggio.

Qualora il commerciante, riparatore, rappresentante o agente di vendita sia in grado di garantire l'identità dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio ritirato per riparazioni, analoga dichiarazione sull'apposito registro previsto dall'articolo precedente può sostituire l'annotazione dei dati di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'obbligo di cui all'articolo 2 della presente legge non incombe a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici e dei probabili acquirenti di detti apparecchi e materiali. Ai segnalatori d'affari su menzionati è fatto divieto di tenere in deposito apparecchi e materiali radioelettrici.

Art. 5.

Entro i primi dieci giorni di ogni mese i fogli del registro di cui al precedente articolo 2 e sui quali saranno state annotate le operazioni di carico e scarico verificatesi nel mese precedente, dovranno essere staccati dal registro e, muniti del timbro e sottoscritti dal titolare del registro, dovranno essere inviati all'ente concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se per un determinato mese non vi siano state registrazioni nè al carico nè allo scarico, il titolare del registro dovrà inviare all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni il foglio mobile recante il saldo di chiusura del mese e l'annotazione « negativo ».

Prima di effettuare il suddetto invio all'ente concessionario, il titolare del registro dovrà riportare i saldi di chiusura sul successivo foglio mobile del registro stesso, che resterà in suo possesso per le successive annotazioni.

La ricevuta della raccomandata farà fede dell'avvenuta spedizione dei fogli all'ente concessionario.

Art. 6.

Per quanto non contemplate dalla presente legge, si applicano in materia di tenuta del registro di cui al precedente articolo 2 le norme attualmente vigenti in materia di tenuta del registro di carico e scarico.

Entro il mese di gennaio di ogni anno i registri di cui all'articolo 2 sono vidimati dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Art. 7.

Il registro di carico e scarico modello 101 rimane in vigore per i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici.

Detto registro, rilasciato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, deve essere conservato giusta le norme di cui all'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalità di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa entrati a qualsiasi titolo, e nella parte dello scarico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, usciti a qualsiasi titolo dalla fabbrica o magazzino o laboratorio o locale di vendita, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvole e a cristallo, di scatole di montaggio, di valvole, di altoparlanti e di rivelatori a cristallo.

I possessori delle licenze di costruzione di apparecchi radioriceventi non autorizzati alla costruzione di valvole termoioniche non sono tenuti a registrare le valvole termoioniche da essi acquistate in commercio.

Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, comprovandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.

Il costruttore o importatore nell'indicare il cognome, il nome, la paternità e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra, dovrà riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.

Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con

l'annotazione delle caratteristiche e del numero di matricola dell'apparecchio, nonché con tutte le indicazioni atte ad identificare il proprietario.

In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore, oltre alle proprie generalità, deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l'apparecchio.

Gli agenti dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici, allo scopo di desumerne le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.

Nel caso di cambio di apparecchi il fabbricante o importatore deve registrare nel registro carico e scarico l'apparecchio ritirato che successivamente scaricherà, con le modalità d'uso, all'atto dell'uscita dalla fabbrica, laboratorio, magazzino o locale di vendita.

Art. 8.

Il registro di carico e scarico degli apparecchi radioriceventi e del materiale radioelettrico soggetto a tassa, che, ai sensi del precedente articolo 7, rimane in vigore per i costruttori e per gli importatori ed il registro di cui all'articolo 2 della presente legge, istituito per i riparatori ed i commercianti, rispondono esclusivamente ai fini del controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di fabbricazione sugli apparecchi radioriceventi e sul materiale radioelettrico ed ai fini dell'acquisizione dei nominativi degli acquirenti di apparecchi radioriceventi e di scatole di montaggio e di possessori di apparecchi radioriceventi.

È vietato agli agenti incaricati degli accertamenti di fare uso dei dati accertati per qualsiasi altro fine che non sia quello che forma come sopra oggetto dell'accertamento stesso.

Art. 9.

Le sanzioni previste dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, per le infrazioni commesse dai fabbricanti, com-

mercianti e riparatori di apparecchi radioriceventi e di parti di essi soggetti a tassa e dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, maggiorate come per legge, che trovano applicazione in materia di tenuta del registro di carico e scarico, si applicano anche in materia di tenuta del registro a fogli mobili.

Ogni omesso o ritardato invio all'Ente concessionario dei fogli mobili del registro di cui all'articolo 2 è punito con la pena pecuniaria preveduta dall'articolo 21, ultimo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, e successive modificazioni.

In caso di recidiva potrà farsi luogo al ritiro della licenza ministeriale per costruzione, riparazione o commercio.

Art. 10.

Il registro di carico e scarico ed il registro di cui all'articolo 2, nonchè i libretti della licenza per apparecchi radioriceventi in prova non ancora esauriti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge a norma del successivo articolo 11.

Art. 11.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge

gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento, nonchè i funzionari dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, appositamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.

Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 12.

È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nella presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

Registro mod.
(fasc. di fogli)
Tasse e Imposte Indirette
sugli Affari



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

REGISTRO

**a fogli mobili per la riparazione e la vendita di apparecchi
radiatoricevanti e di scatole di montaggio**

(Dimensioni cm. 46 x 38)

Servizi di radioaudizione Circolare
D.L. n. pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. del

UFFICIO TECNICO IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
di
Provincia di

Registro Mod. (fasc. di fogli)
Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

**REGISTRO A FOGLI MOBILI PER LA RIPARAZIONE E LA VENDITA
DI APPARECCHI RADIORICEVENTI E DI SCATOLE DI MONTAGGIO**


N.
dal giorno 194 al giorno 194
Ditta (1) rappresentata dal Sig. (2)
Provincia di Comune di Frazione Via N.

**LICENZA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
PER LA RIPARAZIONE E LA VENDITA DI APPARECCHI RADIORICEVENTI E DI MATERIALI RADIOELETRICI**

N. in data 194 Ufficio di

UFFICIO TECNICO IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Il presente registro bollato, costituito da fogli, questo escluso, è stato consegnato oggi all'interessato come da ricevuta firmata allegata o stesa in calce alla domanda N. del 194



....., *addì* 194
L'Ingegnere Capo dell'UTIF
UTIF


(1) Indicare la ditta oppure il nome, cognome e paternità dell'esercente.
(2) Nome, cognome e paternità del rappresentante.

AVVERTENZA. - Nel caso di cambiamento di ditta, di trasferimento o di cessazione dell'esercizio, il presente registro dev'essere presentato all'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione che ne effettuò il rilascio.

UFFICIO TECNICO IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI

UTIF di

Foglio N.



CARICO

Mese di

Registro a fogli mobili n.

Ditta

Comune (Prov.) Via n.

Numero d'ordine	Data dell'entrata	Fattura, rimesso o altro doc.to equivalente		PROVENIENZA			QUANTITA		ANNOTAZIONI (2)
		N.	Data	Ditta (1)	Comune	Via e numero	Apparecchi radio-riceventi	Scatole di montaggio	
						<i>Riporto n.</i>			
									<i>A riportare n.</i>

(1) Nel caso in cui l'apparecchio radioelettivo o il materiale radioelettrico sia stato consegnato a qualunque titolo da un privato si dovrà registrare il cognome e nome, la paternità e l'indirizzo della persona dalla quale proviene l'apparecchio o il materiale.

(2) Indicare in questa colonna se trattasi di apparecchi ritirati per riparazioni apponendovi ad esempio la lettera « R ».

SCARICO

Numero d'ordine	Data dell'uscita	Fattura, rimesso o altro documento equivalente		DESTINAZIONE			QUANTITÀ		ANNOTAZIONI (3)	
		N.	Data	Acquirente o destinatario (1)	Estremi del documento di identificazione (2)	Comune	Via e numero	Apparecchi radio-riceventi		Scatole di montaggio
				Nome e cognome	Paternità					
							<i>Riporto n.</i>			
							<i>A riportare n.</i>			

(1) Indicare in questa colonna il nome, il cognome e la paternità dell'acquirente o quello del depositario o del noleggiatore o del proprietario dell'apparecchio da riparare o comunque del destinatario dell'apparecchio; in caso di acquisto per conto di terzi il compratore, oltre alle proprie generalità dovrà fornire anche quelle delle persone o degli Enti ai quali gli apparecchi o i materiali sono destinati.

(2) Le generalità degli acquirenti debbono essere comprovate con l'esibizione di un documento di identità i cui estremi debbono essere riportati nell'apposita colonna. In luogo di registrare gli estremi del documento di riconoscimento il titolare del registro che è in grado di garantire l'identità dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio ritirato per riparazioni potrà limitarsi ad opporre nella colonna « Annotazioni » una dichiarazione in questo senso.

(3) Indicare in questa colonna se si tratta di apparecchio ritirato per riparazioni apponendovi ad esempio la lettera « R ».

(Dimensioni cm. 46 × 38)

Visto: Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.